

DELIBERAZIONE 1 agosto 2016, n. 781

Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata la direttiva per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009, con la quale è stato approvato il “Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 106 del 23 febbraio 2016, con la quale sono stati approvati gli indirizzi sulla formazione professionale riconosciuta ai sensi dell'art. 17, comma 2 della l.r. 32/2002;

Vista la Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, ed in particolare l'art. 15 intitolato “sistemi di qualificazione degli installatori” come modificato dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto il d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, c. 13, lett. a) della L. n. 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, citato dall'art. 15 del D.lgs. 2 marzo 2011 n. 28;

Richiamato lo standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti

energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer) ai sensi del D.lgs. 28/2011 adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/008/CR10b/C9 nella seduta del 24.1.2013 e modificato con documento 14/078/CR08bis/C9 del 12/06/2014;

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 18/03/2013 “Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per l'attività di installatore e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (D. Lgs 2 marzo 2011 n. 28)” erano stati definiti contenuti e modalità dei percorsi regionali di formazione per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer) in applicazione dell'articolo 15 del d.lgs 28/2011;

Considerato che la legge 90/2013 ha modificato l'articolo 15 del decreto legislativo suddetto e il relativo allegato 4 in merito alla qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili nei seguenti termini:

- è stata riconosciuta anche ai tecnici aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 citato una qualifica professionale idonea per l'attività di installazione degli impianti suddetti;

- per i tecnici che intendono qualificarsi, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008, tramite i corsi di formazione regionali non è più dettagliato dalla normativa statale il “periodo di formazione” obbligatorio per l'accesso a tali corsi e spetta pertanto alle Regioni stabilire autonomamente requisiti di ingresso ai suddetti corsi che siano idonei ad assicurare un livello adeguato di conoscenze e competenze da parte dei tecnici installatori;

Considerato che il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di programmi di formazione (sia di qualificazione che di aggiornamento) per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto dell'Allegato 4 del d.lgs. 28/2011;

Ritenuto quindi necessario adeguarsi alle modifiche legislative succitate e dettare, in sostituzione di quanto a suo tempo stabilito con la DGR 185/2013 citata, gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'Allegato A al presente atto;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 21 luglio 2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1) Di approvare, in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative, gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 18/03/2013;

3) Di dare mandato al dirigente del Settore "Sistema regionale della formazione. Programmazione Iefp, apprendistato e tirocini" di approvare la scheda

descrittiva del percorso formativo di cui sopra al fine del suo inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima Legge regionale 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER L'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28).

Premessa.

Con il presente atto la Regione Toscana definisce le modalità di realizzazione dei corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili", ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo, in coerenza con lo standard formativo adottato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome 13/008/CR10b/C9 (seduta del 24/01/2013) e modificato con documento 14/078/CR08bis/C9 del 12/06/2014.

L'art. 15 del d.lgs. 28/2011, modificato con Legge 3 agosto 2013 n.90, stabilisce che "La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'[articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37](#)" (comma 1); esso dispone inoltre che le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivino un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione e che le stesse possano riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore (comma 2).

Il D.L. 30/12/2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, all'articolo 3 ha prorogato i termini per l'istituzione dei succitati programmi di formazione e, quindi, dei connessi adempimenti al 31/12/2016.

Il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37 – cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori - stabilisce all'articolo 3 che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM stesso, deve possedere i requisiti professionali di cui al successivo art. 4.

Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 lettera c) del d.m. 37/2008 la qualificazione di "installatore e di manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili" si acquisisce a seguito del superamento del percorso formativo di cui alla presente delibera.

Con il presente atto la Regione Toscana definisce inoltre le modalità di realizzazione dei corsi di aggiornamento previsti dall'Allegato 4 dello stesso d.lgs. 28/2011.

1. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.

L'attività formativa è erogata dalle agenzie formative accreditate ai sensi della D.g.r. 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione devono essere realizzati secondo le modalità previste

dall'art. 17 comma 2 della l.r. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i. e dalla Delibera della Giunta regionale n. 106 del 23/12/2016.

2. Requisiti di accesso al percorso formativo.

I percorsi formativi sono destinati ai soggetti che intendono abilitarsi come “installatore e di manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili” secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 37/2008.

Per essere ammessi ai percorsi di cui numeri 1, 2 e 3 del paragrafo 3 della presente delibera occorre essere in possesso di una formazione preliminare riguardante gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del DM 37/08.

Per essere ammessi al percorso di cui al numero 4 del paragrafo 3 della presente delibera occorre essere in possesso di una formazione preliminare riguardante gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 37/08.

Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve eventualmente essere verificata attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l'ente di formazione, che lo conserva agli atti.

3. Articolazione dei percorsi formativi.

Vista la diversa tipologia di impianti previsti (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore) sono individuati quattro standard specifici a valle di un modulo unico propedeutico:

- 1) Biomasse per usi energetici;
- 2) Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS;
- 3) Sistemi solari termici;
- 4) Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.

Ciascun corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD, ed una pratica da svolgere presso strutture che rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1) dello standard formativo adottato dalla conferenza delle regioni di cui sopra.

Il Modulo unico comune e propedeutico concerne l'inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l'installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER.

I Moduli specifici per ogni macrotipologia impiantistica prevedono una parte di teoria ed una di pratica.

La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l'installazione fisica degli impianti e la loro manutenzione straordinaria.

La progettazione dei percorsi deve avvenire in conformità agli standard formativi individuati nella presente delibera e nei successivi decreti attuativi, in relazione a ciascuna macrotipologia impiantistica di cui ai punti 1, 2, 3, 4 sopra elencati.

Il Settore “Sistema regionale della formazione. Programmazione Iefp, apprendistato e tirocini” provvede alla redazione delle schede dei percorsi formativi di “installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, al fine dell'inserimento nel Repertorio regionale dei Profili Professionali - sezione riservata ai percorsi formativi “dovuti per legge”,

secondo quanto stabilito nello standard formativo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24.1.2013.

4. Durata dei percorsi formativi.

Il percorso formativo ha una durata di 80 ore così suddivise:

- 20 ore per il modulo comune;
- 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.

5. Riconoscimento di crediti.

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Costituiscono valore di credito formativo le competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati e/o attraverso lo svolgimento di attività lavorativa nel settore di riferimento debitamente documentata.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare che non può riguardare le 20 ore di pratica minime.

6. Docenti.

I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza.

Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

7. Requisiti di strutture ed attrezzature.

L'ente di formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica.

Nello specifico i laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.

La formazione a carattere pratico si sostanzia di esercitazioni in aula e in laboratorio, su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore:

- scelta della componentistica
- condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto
- collaudo
- manutenzione.

I laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, come all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc. Devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto.

Fatta salva la presenza di attrezzature, macchinari, strumenti di misura, di controllo, di monitoraggio, apparecchiature per la misura delle grandezze elettriche, e fisiche (idrauliche, pressione, temperatura, etc..) i laboratori si caratterizzano in modo specifico per ogni singolo percorso, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le più attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e

potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilità di simulazione di verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti, simulando anche eventuali guasti.

I laboratori inoltre dovranno rispettare la vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I laboratori potranno non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto della pubblicazione del corso occorrerà dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità.

8 Certificazione degli esiti.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.

La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest'ultima mira a verificare la corretta installazione dell'impianto FER.

La prova finale deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure dall'ente di formazione.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i., relativo al percorso di *"Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili"*, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l'attestato di qualificazione deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto accreditato e/o autorizzato alla formazione ed alla certificazione
- Dati anagrafici del titolare dell'attestato
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Specifica macrotipologia impiantistica cui si riferisce la formazione
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore.

Il riconoscimento del titolo di qualificazione professionale rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea è effettuato sulla base dei principi e criteri di cui al Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'Allegato IV.

9. Commissione d'esame.

La commissione d'esame, ai sensi della Dgr 532 del 2009 e s.m.i par. B.5.4.2., è così composta:

- Presidente, individuato dalla Regione Toscana
- Due esperti di settore, nominati dalla Regione Toscana
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).

10. Aggiornamento obbligatorio.

L'aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. f) dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.

Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011 in quanto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'[articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37](#), sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento almeno ogni 3 anni.

La durata minima dell'aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

Le attività formative di aggiornamento sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.

I corsi di aggiornamento già realizzati alla data di approvazione della presente deliberazione, conformi alle caratteristiche sopra riportate, assolvono ai predetti obblighi di aggiornamento, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.L. 210 del 30.12.2015 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21.

11. Rinvio allo standard formativo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (seduta del 24.1.2013) e s.m.i..

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia a quanto contenuto nello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili adottato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24.1.2013, come modificato nella seduta del 12/06/2014, fermo restando che i rinvii normativi contenuti nel suddetto standard sono riferiti alla normativa vigente.